

dossier

XIX Legislatura

3 novembre 2025

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché deleghe al Governo

A.C. 2429



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 414/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-4172 - ✉ st_difesa@camera.it – ✕ [@CD_difesa](https://www.instagram.com/CD_difesa)

Progetti di legge n. 388/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

DI0137b

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	---

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1, comma 1, lett. a) (<i>Integrazione delle attività della Croce Rossa</i>)	9
▪ Articolo 1, comma 1, lett. b) (<i>Revisione delle disposizioni sui Corpi ausiliari della Croce Rossa</i>)	13
▪ Articolo 1, comma 1, lett. c) (<i>Fondazione Croce Rossa</i>).....	16
▪ Articolo 1, comma 2 (<i>Estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate»</i>).....	17
▪ Articolo 1, comma 3 (<i>Invarianza finanziaria</i>)	18
▪ Articolo 2 (<i>Delega per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate</i>)	19
▪ Articolo 3 (<i>Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare</i>).....	25

PREMESSA

LA NORMATIVA VIGENTE

La riforma del 2012

Il **decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178**, ha disposto la **costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana quale persona giuridica di diritto privato**, disponendo il trasferimento ad essa delle funzioni già esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, posto in liquidazione). La nuova **associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa** autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, e ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, potendone utilizzare i relativi emblemi.

L'associazione è iscritta di diritto nel registro unico nazionale del Terzo settore (nella sezione organizzazioni di volontariato) con conseguente applicazione delle disposizioni del «Codice del Terzo settore» (D.lgs. 03/07/2017, n. 117, e successive modificazioni), per quanto non diversamente disposto dal medesimo decreto legislativo. L'associazione è definita **di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario** ed è posta **sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica**.

Oltre ai compiti previsti dal proprio statuto, l'associazione è autorizzata ad **esercitare le attività d'interesse pubblico** elencate all'art.1, comma 4, del decreto legislativo 178/2012, tra cui:

- **collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa** degli altri Paesi, aderendo al relativo Movimento internazionale;
- svolgere **servizi di assistenza e soccorso sanitario, anche all'estero, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza;**
- svolgere **attività umanitarie presso i centri di accoglienza per le persone immigrate e richiedenti asilo;**
- agire come **struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile;**
- promuovere la diffusione dell'**educazione sanitaria** e della cultura della protezione civile, svolgere attività di formazione all'uso di dispositivi salvavita;

- realizzare **interventi di cooperazione allo sviluppo**, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- svolgere **attività formative presso le scuole**;
- promuovere la diffusione della cultura della **donazione di sangue, organi e tessuti**, organizzando i donatori volontari.

Per lo svolgimento di queste attività, l'associazione può sottoscrivere **convenzioni con pubbliche amministrazioni**, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

Le funzioni ausiliarie delle Forze armate

La Croce rossa, attraverso i suoi Corpi ausiliari, svolge anche attività a favore delle Forze armate.

Secondo la normativa vigente:

- il Corpo militare assume la denominazione di **Corpo militare volontario**;
- il Corpo militare volontario e il **Corpo delle infermiere volontarie** sono qualificati come ausiliari delle Forze armate;
- **gli appartenenti ai due Corpi sono soci dell'Associazione della Croce Rossa Italiana**, contribuendo all'esercizio delle attività d'interesse pubblico, con modalità di appartenenza disciplinate nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate;
- per quanto non diversamente disposto, **i due Corpi restano disciplinati dal Codice dell'ordinamento militare** e dal Testo unico delle disposizioni regolamentari;
- **il Corpo militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo**, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza; tale personale non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo (*sul punto si veda più avanti, in particolare la scheda relativa all'art1, comma 1, lett. b*);
- il **richiamo in servizio** del personale del Corpo militare volontario, è disposto in ogni caso senza assegni; il servizio prestato è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (che prevede rimborsi e, in caso di guerra o grave crisi internazionali, trattamenti di missione per le infermiere volontarie).

La nascita del movimento internazionale della Croce rossa

Il **24 giugno 1859**, nel corso della Seconda guerra di indipendenza italiana, si consuma a **Solferino** una delle battaglie più sanguinose del XIX secolo. Gli eserciti francese, sardo-piemontese e austriaco si scontrano, lasciando sul terreno, in un solo giorno, circa 40 mila morti. Molti di questi vengono trasportati al vicino ospedale di Castiglione delle Stiviere dove si trova anche un cittadino svizzero, **Jean Henry Dunant**, che rimane colpito dalla situazione e decide di scrivere quello che diventerà il testo fondamentale per il movimento: “*Un souvenir de Solferino*”, tradotto in più di 20 lingue. Nasce l’idea di creare squadre di **infermieri volontari**, la cui sicurezza sia garantita dalle parti, che possano occuparsi della cura dei feriti in guerra.

Nel 1863, Dunant e alcuni quattro ginevrini fondano quello che diventerà poi il **Comitato internazionale per la Croce rossa** e organizzano un convegno, cui partecipano anche i rappresentanti di 18 Stati dell’epoca. Il Comitato assume tra i suoi compiti quello di promuovere la formazione di società nazionali della Croce Rossa, che iniziano rapidamente a svilupparsi, a partire da Belgio, Francia, Danimarca e **Italia**. Grazie alla pressione del comitato ginevrino, nel **1864** la Svizzera convoca una conferenza diplomatica, che adotta la **prima Convenzione di Ginevra** “per il miglioramento della condizione dei feriti degli eserciti sul campo”, firmata da 12 Paesi, tra cui l’Italia, e che sancisce tra l’altro la neutralità delle strutture e del personale sanitario. Nel 1865 nasce la prima società della **Mezzaluna rossa**, dopo l’adesione dell’Impero ottomano alla Convenzione di Ginevra. Nel 2005, oltre alla Croce rossa e alla Mezzaluna rossa, viene introdotto l’emblema del **Cristallo rosso** per accogliere i paesi che non utilizzano nessuno dei due simboli per ragioni culturali o politiche.

Attualmente il Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa rappresenta il **network umanitario più esteso a livello mondiale**, nelle sue tre articolazioni: il Comitato internazionale della Croce rossa (ICRC), le 191 società nazionali di Croce rossa e Mezzaluna rossa e la Federazione internazionale delle società nazionali (IFRC). Il Comitato internazionale ha ottenuto il **premio Nobel per la pace** nel 1917, nel 1944 e, insieme alla Federazione delle società nazionali, nel 1963.

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1, lett. a)
(Integrazione delle attività della Croce Rossa)

La norma in esame **integra l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana**, prevedendo che essa svolga anche attività di **formazione dei soccorritori militari**, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa.

Il decreto legislativo n.178 del 2012 – come già riferito – ha trasferito le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), all'Associazione della Croce Rossa italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi del codice civile ed iscritta nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore.

Oltre ai compiti previsti dal suo statuto, l'associazione è autorizzata ad esercitare le **attività di interesse pubblico** elencate nell'art. 1, comma 4 del citato decreto legislativo (*già richiamate nella premessa di questo dossier*).

La norma in esame aggiunge alle funzioni previste dalla normativa vigente, anche lo svolgimento di attività di **formazione dei soccorritori militari**, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa.

Si ricorda che **i soccorritori sono militari specificamente formati**, che - **in assenza di personale sanitario** ed esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza che si verifichino in **operazioni militari al di fuori del territorio nazionale** - sono **abilitati all'applicazione di tecniche di primo soccorso**, nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute (art. 213, comma 1, lettera b, del Codice dell'ordinamento militare). Attualmente l'attività di formazione di tale personale è svolta dalla **Forza armata di appartenenza**.

Decreto legislativo n.178 del 2012	
Testo previgente	Modificazioni apportate dalla norma in esame
Art. 1, comma 4	Art. 1, comma 4
<p>4. L'Associazione è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:</p> <p>a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;</p> <p>b) collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;</p> <p>c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;</p> <p>d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;</p> <p>e) svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;</p> <p>f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;</p> <p>g) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di</p>	<p>4. L'Associazione è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:</p> <p>a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;</p> <p>b) collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;</p> <p>c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;</p> <p>d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;</p> <p>e) svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;</p> <p>f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;</p> <p>g) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di</p>

Decreto legislativo n.178 del 2012	
Testo previgente	Modificazioni apportate dalla norma in esame
<p>pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;</p> <p>h) svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;</p> <p>i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;</p> <p>l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;</p> <p>m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;</p> <p>n) collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;</p> <p>o) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;</p> <p>p) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;</p> <p>q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;</p> <p>r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;</p> <p>s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni,</p>	<p>pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;</p> <p>h) svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;</p> <p>i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;</p> <p>l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;</p> <p>m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;</p> <p>n) collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;</p> <p>o) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;</p> <p>p) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;</p> <p>q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;</p> <p>r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;</p> <p>s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni,</p>

Decreto legislativo n.178 del 2012	
Testo previgente	Modificazioni apportate dalla norma in esame
<p>nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;</p> <p>t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.</p>	<p>nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;</p> <p>t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.</p> <p>t-bis svolgere attività di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa</p>

Articolo 1, comma 1, lett. b)
(Revisione delle disposizioni sui Corpi ausiliari della Croce Rossa)

Le disposizioni in esame sono relative alla disciplina del Corpo militare volontario e intendono superare alcune incongruenze normative in materia di richiamo in servizio nonché chiarire alcuni profili relativi alla **condizione giuridica** degli appartenenti a tale corpo.

Le categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario vengono ampliate, inserendo, in aggiunta a medici, commissari e farmacisti, anche **odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi**. Con una modifica **approvata al Senato**, all'elenco è stata aggiunta anche la categoria dei **dirigenti infermieri**

Si chiarisce infine che **il personale del Corpo militare volontario, richiamato in servizio** per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è **soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare** previste per i militari in servizio.

Il **capoverso 1**, in materia di richiamo in servizio degli appartenenti del Corpo militare volontario, sopprime il riferimento (contenuto all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 178 del 2012) ad una norma del Codice dell'ordinamento militare (articolo 986, comma 1, lettera b) che disciplina i richiami in servizio dei militari in congedo. I **richiami in servizio degli appartenenti al corpo sono infatti provvedimenti diversi**, effettuati con procedure e da autorità diverse. Si corregge in tal modo una incongruenza tra i due provvedimenti normativi.

Il **capoverso 2.1** interviene sulle categorie del ruolo unico direttivo del Corpo militare volontario. Attualmente sono previste le sole **categorie di medici, farmacisti e commissari**. Per rispondere all'esigenza di **prevedere ulteriori professionalità**, ritenute necessarie per l'assolvimento delle funzioni ausiliarie delle Forze armate e anche per il concorso alle altre attività di interesse pubblico esercitate, si introducono le **ulteriori categorie di odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi**.

Il **capoverso 2.2** chiarisce un aspetto controverso relativo alla **condizione giuridica degli appartenenti al Corpo militare volontario**. Il decreto legislativo 178/2012 prevede infatti – come sopra richiamato – che lo status di tale personale sia disciplinato dal Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), e dal Testo unico delle disposizioni regolamentari (decreto del Presidente della Repubblica 15

marzo 2010, n. 90), **per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo stesso.**

Il decreto legislativo esclude il personale del ruolo direttivo del Corpo dall'applicazione dei codici penali militari e delle disposizioni in materia di disciplina militare, senza chiarire se tale esclusione operi anche nel caso di **richiamo in servizio**. La relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame ricorda che la prassi applicativa ha portato a ritenere che in tal caso, i codici penali militari e disciplina militare siano invece applicabili.

La disposizione in esame conferma dunque l'interpretazione seguita in via di prassi, prevedendo espressamente che **il personale del Corpo militare volontario, richiamato in servizio** per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia **oggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare** previste per i militari in servizio.

Decreto legislativo n.178 del 2012	
Testo vigente	Modificazioni previste dalle disposizioni in esame
Art. 5 (<i>Corpi militari ausiliari delle Forze armate</i>)	Art. 5 (<i>Corpi militari ausiliari delle Forze armate</i>)
2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni.	2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo in servizio nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni.
3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti,	3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, degli odontoiatri, dei

Decreto legislativo n.178 del 2012	
Testo vigente	Modificazioni previste dalle disposizioni in esame
<p>nonché della categoria del personale di assistenza.</p> <p>Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.</p>	<p>veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti infermieri, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza.</p> <p>Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.</p>

Articolo 1, comma 1, lett. c)
(Fondazione Croce Rossa)

La lettera in esame **sopprime la possibilità che l'Associazione della Croce Rossa Italiana, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, possa costituire una fondazione**, anche con soggetti pubblici e privati. Viene di conseguenza **soppressa anche la norma che prevede che tale fondazione possa stipulare una convenzione con il Ministero della difesa**, per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate.

La normativa vigente (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012), prevede che, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi nell'ambito della protezione civile e della formazione alle emergenze, **l'Associazione della Croce Rossa Italiana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, possa costituire una fondazione**, anche con soggetti pubblici e privati. Tale fondazione può essere destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione. La norma prevede altresì che il Ministero della difesa possa stipulare direttamente con la fondazione la **convenzione per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate** svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle Infermiere volontarie.

La disposizione in esame dispone la **soppressione delle norme che prevedono la possibilità di costituire una fondazione** e disciplinano il suo operato.

Si veda la scheda successiva per l'estinzione della fondazione esistente.

Articolo 1, comma 2
(Estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate»)

La disposizione in esame dispone l'**estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», costituita nell'aprile del 2028**. La norma dispone altresì che, in esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di **patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa Italiana**.

In attuazione della normativa in vigore (decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178), **il 6 aprile del 2008 è stata costituita la “Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate”**. Secondo il suo statuto, la fondazione non persegue fini di lucro ed esercita l'attività di interesse generale di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari resi alle Forze armate.

A quanto riporta la relazione illustrativa al provvedimento in esame, **la Fondazione non ha però mai effettivamente operato**, “essendo stata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo, rispetto a quelli derivanti dall'azione diretta dell'Associazione della Croce Rossa Italiana attraverso la propria struttura organizzativa”.

La disposizione in esame dispone l'estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», costituita nell'aprile del 2028. La norma dispone altresì che, in esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Articolo 1, comma 3
(Invarianza finanziaria)

La disposizione in esame stabilisce **l'invarianza finanziaria del provvedimento.**

Dall'attuazione delle disposizioni di immediata applicazione (cui all'articolo 1) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

(Delega per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate)

L'**articolo 2** conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del **Corpo militare volontario** e del **Corpo delle crocerossine** dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare.

La delega al Governo deve essere adottata:

- entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame;
- senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- in conformità con le **Convenzioni di Ginevra del 1949** e i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto delle regole determinate dal **Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa**;
- nel rispetto dei **principi e criteri direttivi** elencati al **comma 1** dell'articolo 2 in esame, alle **lettere da a) a q)**.

Con la **lettera a)** – introdotta al Senato – tra i principi e i criteri direttivi viene indicata la sostituzione della denominazione “Corpo delle infermiere volontarie” con la denominazione “**Corpo delle crocerossine**”.

La **lettera b)** prevede la **razionalizzazione degli ordinamenti**, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie/crocerossine.

Si ricorda che il citato articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa) elenca le attività di interesse pubblico che l'Associazione italiana della Croce Rossa è autorizzata a esercitare, tra cui si segnalano:

- l'assistenza sanitaria e sociale, sia in tempo di pace che in tempo di conflitto;

- l'attività ausiliaria ai pubblici poteri, nonché alle forze armate attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle crocerossine;
- le attività umanitarie nell'ambito dell'immigrazione;
- l'attività di *advocacy* e diplomazia umanitaria.

La **lettera c)** prevede la **definizione degli ambiti di impiego e dei compiti**, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero.

La **lettera d)** contempla la **revisione**, secondo criteri di armonizzazione, **delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossina, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi**, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali.

La **lettera e)** prevede la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle **modalità di mobilitazione** del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine.

La **lettera f)** prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di **poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate** svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, per il cui assolvimento sono attribuiti **finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa Italiana** ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Si ricorda che il sistema di finanziamento pubblico di cui gode l'Associazione è regolato tramite **convenzioni** stipulate con i Ministeri competenti, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 178 del 2012. In particolare, ai sensi dell'art. 8-bis del d.lgs. n. 178 del 2012, introdotto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), spetta al Ministero della salute - nel cui stato di previsione è istituito un fondo ad hoc, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194 - la ripartizione del finanziamento previsto per l'ente strumentale Cri tra l'Associazione in esame, lo stesso Esacri e le regioni. La novella ha inoltre riservato le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione, di cui all'art. 8 sopra citato, **al Ministero della salute e al Ministero della difesa**, con previsione che ciascun

decreto di assegnazione delle risorse e ciascuna convenzione possono disporre per un periodo massimo di tre anni. Quale ulteriore fonte di finanziamento, l'Associazione riceve, in base all'art. 1, comma 6, del D.lgs. n. 178 del 2012, fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille prevista dalla relativa normativa vigente in materia, nonché per la protezione civile territoriale; è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni in materia di cooperazione internazionale.

Per approfondimenti si veda la [Determinazione del 19 settembre 2024, n. 126](#) della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Associazione CRI ODV.

La **lettera g)** prevede la costituzione del **ruolo unico del personale** del Corpo militare volontario, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, la definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonché l'adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche.

Si ricorda che il personale del Corpo militare volontario è iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza (articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 178/2012).

Ai sensi del [DM 24 settembre 2024](#) l'organico del ruolo unico del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate è stabilito, per il biennio 2024-2025, in 4.415 unità di personale direttivo e 24.128 unità di personale di assistenza.

La **lettera h)** prevede la **rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento** del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana degli aspiranti.

La **lettera i)** prevede la **revisione della gerarchia dei gradi militari** del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c) del presente comma.

La **lettera l)** prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di **stato giuridico del personale** del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, e in

materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni.

La **lettera m)** prevede l'adeguamento delle **disposizioni in materia di disciplina** secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2.2), della presente legge, e la revisione dei procedimenti disciplinari.

La **lettera n)** prevede la revisione dei requisiti e delle **modalità di avanzamento al grado superiore** del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo.

La **lettera o)** prevede la revisione delle disposizioni in materia di **trattamento economico** del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

La **lettera p)** prevede la regolamentazione della foggia e dell'uso dell'**uniforme** del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa Italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate.

La **lettera q)** prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle crocerossine della Croce Rossa Italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera *b*) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare.

La **lettera r)** prevede la possibilità di adottare **disposizioni transitorie** intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella stabilita dai decreti legislativi di cui al presente articolo.

Il **comma 2** disciplina il procedimento per l'esercizio della delega conferita al comma 1, prevedendo che:

- i decreti legislativi siano adottati su **proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute**, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca;
- gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, **sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere** delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; in proposito, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze (si veda, da ultimo, il parere reso nella seduta del 16 ottobre 2024 sul disegno di legge C. 2022), il Comitato per la legislazione della Camera ha segnalato l’opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); *si valuti l’opportunità di operare una riformulazione della disposizione in tal senso.*

Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa adottare – ai sensi del **comma 3** - disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Secondo la relazione illustrativa, la *ratio* della previsione di una delega integrativa e correttiva risiede nell’esigenza di sperimentare i nuovi assetti organizzativi e funzionali dei due Corpi ed operare successivamente gli assestamenti che si dovessero rendere necessari od opportuni.

Il **comma 4** contiene la **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** stabilisce che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 2 in esame siano effettuati apportando le necessarie modificazioni al Codice dell'ordinamento militare (Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 (che ha riformato l'ordinamento della Croce rossa).

Si ricorda che nel Codice dell'ordinamento militare, all'interno del Libro quinto sul "Personale civile e personale ausiliario delle Forze Armate", il **Titolo IV (artt. da 1626 a 1760)** riguarda il "Personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate". In particolare, il Capo I riguarda il Personale del Corpo militare e il Capo II il Personale del Corpo delle infermiere volontarie (ora Corpo delle crocerossine).

Il **comma 6** prevede che il Governo apporti al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo in esame.

Si ricorda che nel D.P.R n. 90 del 2010 il libro quinto riguarda il "Personale civile e personale ausiliario delle Forze Armate", e in particolare il **Titolo III (artt. da 976 a 1022)** concerne il "Personale della Croce rossa italiana ausiliario delle forze armate".

Articolo 3

(Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare)

L'articolo 3, introdotto al Senato, contiene **due nuove deleghe al Governo:**

- per la **razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare** (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66), anche sotto il profilo della **sistematica** delle materie ivi disciplinate;
- per la **razionalizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del testo unico** delle disposizioni regolamentari in materia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

L'intervento sul Codice dell'ordinamento militare (disposto dal comma 1) deve svolgersi nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi:**

- effettuare la **ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice** che regolano l'ordinamento militare, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (**lettera a**);

- apportare le modifiche necessarie a **garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa**, ad assicurare il **coordinamento formale e sostanziale** delle disposizioni, nonché la loro **coerenza terminologica**, attraverso **l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo**; verificare il rispetto dei *principi* delle **disposizioni normative europee** in materia e **adeguare la normativa alla giurisprudenza** costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori (**lettera b**);

- effettuare la ricognizione, “ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” delle **disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva** nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, e inserirle all'interno del citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (**lettera c**).

In proposito, si rappresenta che il richiamato articolo 17, comma 2, della l. 400/1988, disciplina i regolamenti di delegificazione, strumento attraverso cui è possibile dettare norme in materie non coperte da riserva assoluta di legge,

sostituendo alla disciplina primaria vigente una disciplina di rango regolamentare, purché la legge che autorizzi l'esercizio della potestà regolamentare abbia previamente determinato le norme generali regolatrici della materia e abbia disposto l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Poiché, nel provvedimento in esame, la previsione del ricorso allo strumento del regolamento di delegificazione si inserisce formalmente quale autonomo principio e criterio direttivo di delega legislativa, *si valuti l'opportunità di prevedere un'autonoma disposizione di autorizzazione, recante il contenuto prescritto dal menzionato articolo 17, comma 2, l. 400/1988* (ossia le norme generali regolatrici della materia e l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari) *che sia formalmente distinta dai criteri e principi di delega.*

La delega può realizzarsi con **uno o più decreti legislativi**, da adottarsi **entro 24 mesi** dall'entrata in vigore della legge in oggetto.

Per quanto riguarda la **delega relativa al testo unico** delle disposizioni regolamentari, il **comma 2** stabilisce che l'intervento di razionalizzazione, semplificazione, coordinamento e riassetto di tali disposizioni:

- è realizzato **anche sotto il profilo della sistematica delle materie** ivi disciplinate;
- assicura il **riallineamento con la normativa primaria**;
- prevede l'**abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo**, rinviandone la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare

Anche tale delega deve essere esercitata **entro 24 mesi** dall'entrata in vigore della legge in oggetto.

Il **comma 3** stabilisce che i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 e il regolamento adottato ai sensi del comma 2:

- **abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino** e comunque quelle connesse incompatibili;
- recano le opportune **disposizioni di coordinamento** in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate;
- prevedono le necessarie **disposizioni transitorie e finali**.

Il **comma 4** stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei **Ministri della difesa**, per le **riforme istituzionali e la semplificazione normativa** e per la **pubblica amministrazione**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono **trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri** della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Tali pareri devono essere resi **nel termine di sessanta giorni**, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Analogamente a quanto già rappresentato alla scheda precedente, si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; in proposito, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze (si veda, da ultimo, il parere reso nella seduta del 16 ottobre 2024 sul disegno di legge C. 2022), il Comitato per la legislazione della Camera ha segnalato l’opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); anche in tal caso, *si valuti l’opportunità di operare una riformulazione della disposizione in tal senso.*

Il Governo, **qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari**, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

In proposito, si segnala che il Comitato per la legislazione della Camera, in casi analoghi, ha rappresentato l'esigenza che, nella procedura del "doppio parere parlamentare", le Commissioni competenti siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo (da ultimo, si veda il parere reso nella seduta del 25 marzo 2025 sull'AC. 2139, in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). *Si valuti, perciò, l’opportunità di operare una riformulazione della disposizione in tal senso.*

Il **comma 5** stabilisce che **entro due anni** dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare **disposizioni integrative e correttive**, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato per la legislazione ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta dell'11 febbraio 2025 sul disegno di legge C. 2149); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore **di ciascuno** dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, due anni dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi; *si valuti l'opportunità di operare una riformulazione della disposizione in tal senso.*

Il **comma 6** stabilisce che dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo in esame **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** (la medesima clausola di invarianza finanziaria è presente, all'art. 2, in relazione alla delega ivi prevista).

